



2022 – Anno dell'Emancipazione

Roma, 26 lug. 22 prot. 52

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Capo del Dipartimento
Dr.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale
Dr. Alessandro Leopizzi

OGGETTO: Abolizione del vincolo quinquennale ex art. 30 d.lgs 165/2001.

La scrivente O.S. già nella propria piattaforma programmatica per il CCNL 2019/2021 (di cui si allega stralcio all.1) e nel documento redatto in data 18/02/2020 in occasione della discussione per il nuovo accordo sulla mobilità (all.2), aveva evidenziato l'opportunità di derogare all'attuale vincolo quinquennale di permanenza nella sedi di prima destinazione.

Una richiesta, insieme a quella della tanto auspicata mobilità per coloro che da decenni attendono di poter rientrare nella sede desiderata, che per questa Sigla rappresenta un atto doveroso nei confronti dei dipendenti la cui condizione personale e familiare risulta considerevolmente gravata da un termine che, a parere, di scrive, rappresenta non un obbligo di legge inderogabile ma un ostacolo alla richiesta di benessere organizzativo.

Una deroga da tempo necessaria resa ancora più attuale non solo dalle assunzioni di personale (i cui numeri non hanno precedenti) ma anche dai numerosissimi concorsi in atto che offrono un ventaglio di possibilità di lavoro ai tanti brillanti lavoratori che il Ministero della Giustizia ha assunto nell'ultimo quinquennio in ogni profilo.

Ministero della Giustizia che, non essendo oggettivamente "competitivo" né come trattamento accessorio (nonostante quello che si dica), né come elasticità verso le

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it

tel. 06/83413586 - 3476361078

Via Boezio 14 - 00193 Roma

CF: 97619480581 - KRRH6B9



2022 – Anno dell'Emancipazione

esigenze dei dipendenti, corre il serio rischio di perdere continuamente personale che "migra", giustamente, verso realtà molto più concorrenziali.

Si aggiunga che, accogliendo la nostra richiesta, verrebbero altresì eliminate numerosissime pratiche di "rinnovo distacchi" e verrebbero consolidati gli "scambi" di sede, ora soggetti a vincolo quinquennale.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 103321 del 2022 (all.3) ha confermato quanto da tempo da noi sostenuto ovvero che *"l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative funzionali.*

In ragione di ciò è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscono o limitano scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza".

Ci auguriamo che il Ministero della Giustizia accolga questa nostra richiesta e faccia un ulteriore passo verso i lavoratori che chiedono a gran voce elasticità e rinnovamento a fronte di un miglioramento dell'efficienza e funzionalità dell'Amministrazione.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it

tel. 06/83413586 - 3476361078

Via Boezio 14 - 00193 Roma

CF: 97619480581 - KRRH6B9

All.1



Piattaforma CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021

2021 - ANNO DELLA PROMOZIONE DEI GIOVANI



#scrittiprotagonisti #piccoleazionigrandicambiamenti #insiemevaliamodipiù #QuadriPA #AlteprofessionalitaPA #passaggiarea

Lo sblocco delle assunzioni pone in evidenza la richiesta di mobilità del personale già in servizio che vorrebbe avere l'opportunità di cambiare amministrazione (avendone i requisiti previsti) o la sede di servizio.

Al fine di non mortificare le aspettative dei lavoratori e rendere inutili le loro attese, considerando le nuove prossime assunzioni, sarebbe opportuno immaginare il "preventivo assestamento del personale già in servizio" prevedendo una deroga al vincolo quinquennale sulla prima sede di servizio di coloro che sono già assunti.

Inoltre, si rende necessaria anche una rivisitazione delle tabelle, concordata con le OO.SS., che pongono a confronto l'equiparazione del livello professionale, dei requisiti culturali e del trattamento economico, per il passaggio tra le varie amministrazioni del pubblico impiego.

ANTICIPO DELLA BUONUSCITA

È indispensabile cancellare la disparità di trattamento con il settore privato applicando in modo pieno il D.Lgs 80/98 - che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego - ed il Decreto Legislativo 165 del 2001 - che ha stabilito che "i rapporti di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile". Tra queste norme è incluso l'articolo 2120 (Disciplina del trattamento di fine

Roma, 18/02/2020

Prot. n. 10_2020

Ministero della Giustizia

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

PEC: prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

PEC: dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Oggetto: Mobilità interna del personale giudiziario. Bozza di nuovo accordo – Osservazioni.

Con riferimento alla bozza di nuovo accordo sulla mobilità trasmessa in vista dell'incontro odierno, la scrivente O.S., comunica con la presente, le proprie osservazioni in merito:

- al Titolo I (Disposizioni di carattere generale) all'art. 2 punto n. 1 non si condivide l'inciso "*da coprire in base alle esigenze dell'Amministrazione*" si ritiene infatti che vadano pubblicati tutti i posti vacanti nelle sedi e si chiede pertanto l'eliminazione dell'inciso.
- al Titolo II (Interpello ordinario, straordinario e di assestamento) art. 4 punto n. 1 viene indicata una cadenza triennale in contrasto con l'art. 2 che prevede la cadenza annuale, che si condivide, pertanto si chiede la sostituzione dell'inciso "*almeno triennale*" con "*annuale*"
- riguardo gli artt. 4-5 (Interpello ordinario) non si comprende la suddivisione in due procedure distinte e si chiede pertanto l'eliminazione dell'art. 5 in quanto sovrapponibile all'art. 4, che prevede la scelta di un solo distretto; ciò allo scopo di ottenere una sola procedura comprensiva di tutte le sedi con unica graduatoria per ognuna di esse, e non operare differenziazioni tra il personale a livello nazionale.
- Per evitare il maggior numero di posti di risulta nelle sedi sarebbe preferibile anteporre il previsto art. 6 all'art. 4, realizzando dunque l'interpello ordinario di sede prima di quello nazionale mantenendo la cadenza annuale prevista per entrambi.
- all'art. 8 (interpello di assestamento) nel punto n. 2 si chiede di inserire l'eccezione: "non opera il vincolo biennale di permanenza nell'Ufficio di provenienza".

- è stato erroneamente indicato Titolo II anziché III il Titolo delle Norme procedurali (artt. 9-13)
- all'art. 12 punto n. 4 si chiede di prevedere la conservazione dell'efficacia della graduatoria fino alla pubblicazione della graduatoria del successivo interpello.
- al Titolo IV (Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda) all'art. 15 si chiede il riconoscimento dei seguenti ulteriori punteggi:
- Per ogni anno di effettivo servizio nella figura professionale e posizione economica attualmente rivestita prestato nella sede dalla quale si domanda il trasferimento, e la stessa sia **sede di prima destinazione** a seguito di assunzione in servizio – **p. 1,5**
- Ogni quaranta Km. di distanza dalla sede di appartenenza alla sede in cui si intende chiedere il trasferimento – **p. 0.2**
- all'art. 16 lettere b e d si chiede la sostituzione dell'inciso " il *ricongiungimento al figlio*" con " ogni figlio" e alla lettera d si chiede l'innalzamento del punteggio a **p. 4**
- si chiede all'art. 17 l'inserimento di un ulteriore punteggio per i figli minori con disabilità anche non in situazione di gravità con **p. 1**
- Titolo III (Scambio di ufficio)
- all'articolo 19 n. 1 si chiede l'eliminazione dell'inciso "*e previa valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine alla funzionalità degli Uffici interessati*" in quanto i dipendenti della medesima figura professionale sono a tutti gli effetti equivalenti ai fini di uno scambio di sede.
- al punto n. 2 non si comprende perché debba essere inammissibile la domanda presentata nel triennio precedente alla data di collocamento a riposo così come la garanzia di permanenza nell'ufficio non inferiore a tre anni che è in disaccordo con l'art. 10 n. 2 che prevede una legittimazione biennale per poter partecipare alle procedure di mobilità. Si chiede di modificare la dicitura "triennio" nell'articolo 19 ai punti 2 e 4 con la dicitura "biennio"
- Si chiede l'eliminazione del punto n. 5 dell'articolo 19 in quanto penalizzerebbe sia il dipendente che l'ufficio beneficiario.
- Si chiede l'eliminazione all'art. 19 punto 8 dell'inciso "*da impiegati appartenenti a posizioni economiche diverse della medesima figura professionale*" ritenendo giustificata la sola ipotesi di "*impiegati appartenenti a medesima posizione economica ma diversa figura professionale*"
- Titolo IV (mobilità endodistrettuale)

- all'art. 20 (Trasferimenti di Ufficio) si chiede la precisazione nel punto 4 che nell'adeguato bilanciamento tra esigenze oggettive del servizio ed esigenze personali e familiari, la persona da trasferire sia quella, nell'ambito dei dipendenti individuati, con minore anzianità di servizio e di sede e con minore distanza chilometrica dal luogo di residenza con minore anzianità anagrafica.

In ogni caso, la scrivente ritiene che sia indispensabile limitare il più possibile i distacchi temporanei laddove la norma preveda un trasferimento definitivo e ci riferiamo alla legge 104/92 art. 33 co. 3 e 5 (regolamentati dalla recente circolare in tema di mobilità individuale temporanea) in modo da evitare che lo stesso dipendente ricopra due posti e conseguentemente impedendo l'assegnazione del posto di provenienza a nuovi assunti, alla pubblicazione dello stesso in interpello o all'assegnazione temporanea ad altro dipendente.

Si osserva, infatti, che trasformare una precedenza al trasferimento in assegnazione temporanea per poi riconoscere una priorità in sede di interpello danneggerebbe comunque il personale che aspira anch'esso alla sede. Quest'ultimo sarebbe in ogni caso scavalcato da chi ha una priorità prescindendo dal punteggio ottenuto e non si risolverebbe in alcun modo la problematica delle scoperture maggiori nel nord-Italia.

Per quanto riguarda l'art. 7 e 8 nella pubblicazione del bando per l'interpello si propone di inserire la possibilità per l'Amministrazione di derogare al limite quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione esercitando il proprio potere organizzativo come già attuato da altre P.A.

Mentre si resta a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Claudia Ratti





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

Al Comune di RIMINI

Dipartimento Servizi di Staff

Piazza Cavour, n. 27 - 47921 Rimini

dipartimento1@pec.comune.rimini.it

OGGETTO: Quesito in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0370318/2021 del 23/11/2021, acquisita al prot. n. DFP-0078225-A-23/11/2021, con cui codesta Amministrazione comunale ha posto il quesito in oggetto, chiedendo allo Scrivente di esprimere un parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni introdotte dell'articolo 3 del decreto-legge 80/2021, come convertito dalla legge 113/2021, che ai commi 7 e 7-bis hanno modificato l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 sul passaggio diretto di personale ad altra amministrazione (c.d. mobilità "volontaria" o concordata) e, al comma 7-ter, hanno confermato per i dipendenti neo assunti presso gli enti locali l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

Più in particolare, con la nota in riferimento si chiede di chiarire se le formule generiche utilizzate dal Legislatore per definire la costituzione del rapporto di lavoro («assunzione» ed «assegnazione»), valgano a limitare la mobilità in uscita non solo per il personale assunto a seguito di svolgimento di procedura concorsuale, ma anche per quello assunto all'esito di procedura di mobilità volontaria o obbligatoria e, in secondo luogo, di voler chiarire se le limitazioni temporali previste per il personale degli enti locali si applichino indistintamente a tutte le forme di mobilità volontaria o se, invece, possano essere derogate nel caso della cosiddetta mobilità per interscambio, in cui mediante percorsi di mobilità incrociati, due dipendenti di pari categoria e profilo professionale, si trasferiscono l'uno al posto dell'altro, con l'assenso delle due amministrazioni interessate.

Si espongono al riguardo le seguenti considerazioni.

La questione da dirimere sembrerebbe quella dell'apparente antinomia tra il disposto dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 e quello del succitato articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 80/2021 ossia tra l'espressione richiesta del previo assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione, nel caso in cui si tratti di personale assunto da meno di tre anni, ovvero, argomentandosi *a contrario*, tra la possibilità, ora offerta al dipendente con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

almeno tre anni di anzianità di servizio, di avvalersi del medesimo istituto del passaggio diretto ad altra amministrazione prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza (sempre che non si tratti di ente locale con meno di 100 dipendenti o delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale), e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni, in caso di prima assegnazione.

Come anticipato, l'antinomia è solo apparente, poiché le disposizioni sopra richiamate, pur se contestualmente introdotte in sede di conversione del decreto-legge 80/2021, operano su piani distinti e diversi.

L'eliminazione infatti, a determinate condizioni, dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza per l'attuazione del passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione costituisce, in coerenza con gli accordi assunti in sede europea, una delle misure di semplificazione e di incentivazione dei trasferimenti di personale in mobilità, secondo modalità ordinarie e più complete rispetto a quelle introdotte in via sperimentale dallo stesso articolo 30 del d.lgs. 165/2001 (al comma 1, settimo periodo), mentre l'obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi, che esiste da tempo nell'ordinamento generale del lavoro pubblico (art. 35, comma 5-*bis*, d.lgs. 165/2001) e, come rilevato nella nota in riferimento, anche in quello settoriale del personale degli enti locali (art. 3, comma 5-*septies* del decreto-legge 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie, per soddisfarlo.

Dalla *ratio* della norma, dianzi enucleata, si evince che l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.

A ben guardare, depone in questo senso anche il disposto del più volte citato articolo 3, comma 7-*ter*, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che "Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

cinque anni “, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l'esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l'amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

Le suesposte considerazioni assorbono i restanti quesiti inerenti il chiarimento delle formule utilizzate dal Legislatore e l'applicazione delle disposizioni in esame alla cosiddetta mobilità per interscambio.

Il Direttore dell'Ufficio
Riccardo Sisti



Firmato digitalmente da SISTI
RICCARDO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI